

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA E TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS.50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA,
SOCIOSANITARIA E RIABILITATIVA PRESSO IL POLO PENITENZIARIO DI REBIBBIA E LA
MEDICINA PROTETTA DELL’OSPEDALE “SANDRO PERTINI” DELL’AZIENDA SANITARIA
LOCALE ROMA 2**

COMPOSTA DI UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSE | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA | 4 |
| 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE | 4 |
| 1.2 DOTAZIONI TECNICHE..... | 6 |
| 1.3 IDENTIFICAZIONE..... | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 2.1 DOCUMENTI DI GARA | 7 |
| 2.2 CHIARIMENTI..... | 7 |
| 2.3 COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 8 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 10 |
| 5. REQUISITI GENERALI | 12 |
| 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 12 |
| 7. AVVALIMENTO | 16 |
| 8. SUBAPPALTO. | 18 |
| 9. GARANZIA PROVVISORIA | 19 |
| 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. | 22 |
| 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... | 22 |
| 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 24 |
| 13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 25 |
| 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 27 |
| 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO..... | 29 |
| 13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 | 30 |
| 14. OFFERTA TECNICA | 30 |
| 15. OFFERTA ECONOMICA..... | 31 |
| 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 32 |
| 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 34 |
| 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: | 35 |
| 19. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 35 |
| 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..... | 36 |
| 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. | 37 |
| 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 37 |
| 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 40 |
| 24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE..... | 40 |
| 25. CODICE DI COMPORTAMENTO | 40 |
| 26. ACCESSO AGLI ATTI..... | 41 |
| 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 41 |

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 41

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e dalla normativa 2016/679/UE (GDPR) e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. del 28/12/2006 n. 27.

PREMESSE

Con Delibera a contrarre n. ... del ... , questa Amministrazione ha deliberato di affidare, ai sensi degli artt. 58 e 60, D.Lgs. 50/2016, il servizio di Assistenza infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa presso il Polo Penitenziario di Rebibbia e la Medicina Protetta dell'Ospedale "Sandro Pertini" dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, per la durata di 24 mesi e l'ammontare complessivo di € 9.804.427,44 (Iva esclusa).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 commi 2 e 6 del Codice.

Codice NUTS ITI43.

Lotto 1 CIG ...

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Alexandra Codispoti.

L'Azienda, con apposito atto deliberativo, nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101 del Codice nonché in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento ad oggetto "*Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*". Il Responsabile del procedimento dell'Azienda, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio denominato Stella (in seguito: STELLA).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali e nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.aslroma2.it - Sezione Bandi e Avvisi dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center a ciò deputato al Numero verde: 06 997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00... oppure inviando un'email al seguente indirizzo: **supporto.stella@regione.lazio.it**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e suoi allegati;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2.1 e 2.2 – Modulo Offerta Economica e Dettaglio Offerta Economica;
 - Allegato 3 – Schema di Contratto e suoi allegati di cui:
 - Atto di nomina a responsabile Esterno del trattamento dei dati personali;
 - Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.S.L. Roma 2;
 - Allegato 4 – Patto d'Integrità;
 - Allegato 5 – Informativa Appaltatori ex art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- c) Capitolato Speciale e relativi allegati:
 - “Allegato A” Capitolato Tecnico

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: www.aslroma2.it Sezione Bandi e Avvisi e sulla Piattaforma **<https://stella.regione.lazio.it>**.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 21 giorni, giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni o in alternativa 4 giorni, per le procedure accelerate, tra le quali quelle dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 76/20, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale **www.aslroma2.it**, Sez. Bandi e Avvisi richiamando la procedura di che trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale ovvero utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da 1 lotto unico ed indivisibile.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1

| n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo biennale |
|----|---|------------|--|-----------------------|
| 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, SOCIOSANITARIA E RIABILITATIVA PRESSO IL POLO PENITENZIARIO DI REBIBBIA E LA MEDICINA PROTETTA DELL'OSPEDALE "SANDRO PERTINI" DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 | 85141200-1 | P | € 9.804.427,44 |

- **Oneri per la sicurezza derivanti dall'interferenza con l'attività sanitaria stimati dall'Asl Roma 2: pari ad euro 0,00**

Circa la valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Azienda ha valutato l'assenza di rischi da interferenza.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il **costo della manodopera** presuntivo attualmente sostenuto nell'appalto è di circa € 4.300.000,00 l'anno, in applicazione dei costi previsti dai CCNL applicati al settore in oggetto (CCNL Cooperative sociali).

3.1 Durata

La durata dell'appalto è di **24 mesi (anni 2)** decorrenti dalla data che verrà indicata nel contratto più eventuale rinnovo di anni 1 (uno) più eventuali opzioni come di seguito elencate.

3.2 Opzioni e rinnovi

Rinnovo del contratto. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di **€ 4.902.213,72** IVA esclusa e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5, del Codice. Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: quelli affidati con l'affidamento originario oltre ad eventuali servizi/forniture analoghi e pertanto rientranti nell'accezione complessiva dell'appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 2.451.106,86 IVA esclusa**, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: quelli affidati con l'affidamento originario oltre ad eventuali servizi/forniture rientranti nell'accezione complessiva dell'appalto.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto onnicomprensivo delle opzioni di cui all'art. 35, comma 4 del D.LGS 50/2016 e s.m.i., è pari ad € **17.157.748,23** Iva esclusa e/o altre imposte e contributi di legge.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Nei contratti di durata superiore all'anno a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra

l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante PEC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione. La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.

Nei contratti di durata superiore all'anno, la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara o in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, al "singolo lotto", in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara o in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, al "singolo lotto", in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara o in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, al "singolo lotto", in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara o in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, al "singolo lotto", in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara o in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, al "singolo lotto".

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art 45, comma 2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Con specifico riferimento all'**art. 80, comma 5, lett. c)**, relativo all'esclusione dell'operatore economico laddove la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, si specifica che costituiscono "*mezzi adeguati*" di prova **esclusivamente le sanzioni inoppugnabili e definitivamente accertate.**

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 Requisiti di idoneità

a) **ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **ISCRIZIONE A REGISTRI O ALBI SE PRESCRITTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DEL CONCORRENTE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO.**

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) l'operatore economico dovrà compilare **la parte IV (criteri di selezione) del DGUE, Sezione A (idoneità professionale) punti 1) e 2);**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si rinvia a quanto previsto all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016. e ai mezzi di prova di cui all'allegato XVII del D.lgs. 50/2016.

c) **MANCATA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E COMUNQUE MANCATO CONFERIMENTO DI INCARICHI AD EX DIPENDENTI CHE HANNO ESERCITATO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI PER CONTO DELLE AZIENDE E/O DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI PROPRI CONFRONTI PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO;**

La comprova del requisito di cui al punto c) è fornita mediante autocertificazione attraverso la compilazione della **Parte III, Sez. D, punto 7) del DGUE**.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per l'attestazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, l'operatore economico dovrà compilare la **parte IV, Sezione B, del DGUE (capacità economico-finanziaria), relativamente ai punti 1a), 2a) e 6)**, secondo quanto prescritto dagli atti di gara. Il fatturato annuo da indicare nella dichiarazione, sia quello "generale" che "specifico", dovrà riferirsi al triennio **2019, 2020, 2021**. E' richiesto un **fatturato minimo "generale"** pari al valore dell'appalto (**€ 9.804.427,44 – IVA esclusa**), realizzato complessivamente nel triennio 2019,2020, 2021.

Stante la peculiarità del servizio oggetto della presente gara ed in ragione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico ad esso sotteso, si richiede, **quale requisito di ammissione, anche un fatturato minimo "specifico"** (riferito a servizi identici o analoghi) non inferiore alla metà dell'importo dell'appalto (**€ 4.902.213,86– IVA esclusa**). Tale importo deve essere stato realizzato nell'ultimo triennio complessivamente considerato (**2019,2020,2021**).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e dovrà essere compilata la **parte IV, Sezione B, punto 3 del DGUE**.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice mediante uno dei seguenti documenti:

- **almeno 2 idonee referenze bancarie** da inserire nella Documentazione Amministrativa, con possibilità di produrre anche una sola dichiarazione bancaria purché la stessa attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene prodotta la seconda referenza. In tal caso l'Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

Le 2 referenze bancarie devono essere circostanziate all'oggetto di gara dalle quali si evinca che l'operatore economico possiede in caso di aggiudicazione dell'appalto, la capacità economico finanziaria, nel sostenere gli impegni economico finanziari derivanti dall'assunzione degli impegni contrattuali connessi all'aggiudicazione.

Si rappresenta che la Stazione Appaltante **non reputerà idonee le dichiarazioni bancarie rientranti nelle seguenti ipotesi:**

- dichiarazioni bancarie contenenti affermazioni meramente generiche;

- dichiarazioni non circostanziate, ossia non indicanti, nell'oggetto, la dicitura della procedura di gara per cui si partecipa e il relativo CIG;
- dichiarazioni da cui non si evinca la capacità concreta, in capo all'O.E. di far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione o simili per contenuto

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

E' richiesta l'esecuzione nell'ultimo triennio 2019,2020,2021, di **attività identiche o analoghe** a quello oggetto della presente procedura di gara, ossia servizi di assistenza infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

6.3.1. Certificazione di qualità

Si richiede inoltre il possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015**, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1** per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE), n. 765/2008.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione a registri o albi** se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende e/o della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. di cui al **punto 6.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 relativo alla prestazione principale deve essere soddisfatto dall'impresa che esegue la prestazione principale; il fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Si specifica altresì che le **2 idonee referenze bancarie, circostanziate all'oggetto di gara dalle quali si evinca che l'operatore economico possiede in caso di aggiudicazione dell'appalto, la capacità economico finanziaria, nel sostenere gli impegni economico finanziari derivanti da codesta aggiudicazione e, devono essere presentate da:**

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

Qualora l'impresa sia in possesso di una sola referenza la seconda può essere sostituita con un ulteriore mezzo di prova di cui agli artt. 83, comma 1) lettera b) e 86 comma 4) in combinato disposto con l'allegato XVII parte prima lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione a registri o albi** se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto di cui al **punto 6.1 lett.b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende e/o della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al **punto 6.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al **punto 6.1**.

In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità, il ricorso all'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta: il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti **allega** alla **domanda di partecipazione**:

- a) una **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- b) una **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia;
- c) **copia dell'originale o di copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avalimento contiene, a pena

di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all'interno del DGUE (Parte II, Sezione C).

Le **imprese ausiliarie**, a loro volta, **compilano un DGUE distinto** con le informazioni richieste dalla **Sezione A e B, Parte II, Parte III, Parte IV.**

Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, non deve considerarsi inclusa nel DGUE.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

8. SUBAPPALTO.

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, **a pena di nullità**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il **subappalto** è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto: è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, il quale sarà tenuto pertanto a eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto nella misura non inferiore al 51% dell'importo complessivo del medesimo.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) **all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.** In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni: al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, mentre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono **causa di risoluzione** del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** (due per cento) dell'importo biennale posto a base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le Imprese del raggruppamento medesimo.

Tabella esemplificativa

| Lotto | Importo del lotto | Garanzia del 2% | Garanzia del 1% (riduzione del 50%) | Garanzia del 0,80% (riduzione del 50% + 20%) | Garanzia del 0,70% (riduzione del 50% + 30%) |
|--------------|--------------------------|------------------------|--|---|---|
| 1 | € 9.804.427,44 | € 196.088,55 | € 98.044,27 | € 78.435,41 | € 68.631,00 |

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

BNL – Agenzia 21 Via tiburtina, 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020, specificando la causale del versamento;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito all'interno della documentazione Amministrativa.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, G.U. n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero Lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--------------|-------|-------------------------|
| Lotto Unico | _____ | € 140,00 |

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione tutta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e le ore meglio indicate all'interno del Bando di gara nonché impostata sulla piattaforma telematica, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it>, si indicano di seguito le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni amministrative e/o allegati al contratto sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione "letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti equipollenti alle certificazioni richieste in gara".

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta: nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante S.TEL.L@, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di Sistema.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Ditta concorrente dovrà presentare in sede di gara la documentazione di seguito indicata **firmata digitalmente** dal Legale Rappresentante o dal procuratore speciale e **dovrà contenere tutta la sotto elencata documentazione**. Qualora il sistema non supporti la grandezza del file, la ditta ha facoltà di caricare la documentazione richiesta in più parti.

I documenti dovranno essere inseriti esclusivamente rispettando il seguente ordine e separati da un intercalare sul quale è riportato il relativo riferimento e titolo del documento:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

(Allegato 1 al presente Disciplinare)

Copia scannerizzata della **Domanda di istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative** debitamente compilati.

In allegato alla copia scannerizzata della domanda suddetta, come per tutta la documentazione resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si rammenta che la falsa dichiarazione, oltre a comportare sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d'appalto nonché determinare l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione;

2) DGUE già strutturato, da compilare direttamente sulla piattaforma telematica;

3) Dichiarazioni bancarie;

Copia di **2 (due) idonee referenze bancarie**, *circostanziate all'oggetto di gara* dalle quali si evinca che l'operatore economico possiede la capacità economico finanziaria, in caso di aggiudicazione dell'appalto, nel sostenere gli impegni economico finanziari derivanti da questa.

Qualora l'impresa sia in possesso di una sola referenza la seconda può essere sostituita con un ulteriore mezzo di prova di cui agli artt. 83, comma 1) lettera b) e 86 comma 4) in combinato disposto con l'allegato XVII parte prima lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m;

4) Cauzione Provvisoria

Copia scansionata del documento comprovante, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione di una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta della concorrente, pari al 2% dell'importo posto a base di gara nelle forme e nei modi di cui all'art 10 del presente Disciplinare.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le Imprese del raggruppamento medesimo.

5) Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario nelle forme e nei modi di cui all'art 10 del presente Disciplinare. Tale

dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

6) Ricevuta di pagamento CIG – ANAC;

7) Patto d'integrità (Allegato 4 al presente Disciplinare)

Copia scannerizzata del patto di cui all'Allegato 4 del presente disciplinare di gara;

8) PASSOE;

Copia scannerizzata del PASSOE. In caso di avvalimento anche il PASSOE dell'ausiliaria;

9) Copia dei bilanci completi afferenti il triennio di riferimento (2019/2020/2021);

10) Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015;

11) possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c), del Codice, della seguente copertura assicurativa RCT/RCO e contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 5.000.000 e segnatamente non inferiore a € 2.000.000 per sinistro;

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza.

12) In caso di avvalimento:

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria;

13) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- d) Per le aggregazioni di retisti:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- e) Per le aggregazioni di retisti:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14) quant'altro richiesto nella documentazione di gara.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n.1.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente predispone il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello presente sul portale S.TEL.L@, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su S.TEL.L@, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa", secondo le modalità meglio esplicitate dalla guida "Compilazione DGUE" rinvenibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto compilando il modello presente su S.TEL.L@, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo.

Con riferimento ai motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice mediante sottoscrizione per accettazione dell'All. 1 al presente Disciplinare (*Istanza di partecipazione e dichiarazioni amministrative*).

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano nella procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942 N.267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica firmata digitalmente. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Qualora il sistema non supporti la grandezza del file, la ditta ha facoltà di caricare la documentazione richiesta in più parti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara e nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'offerta deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- Ogni azienda partecipante dovrà obbligatoriamente presentare una **relazione tecnica** di sintesi, nella quale dovranno essere **evidenziati**, gli *elementi propri del servizio offerto, in risposta ai criteri minimi e di valutazione*, oltre a fornire tutti gli elementi e documentazione ritenuta utile per effettuare una completa e corretta valutazione dell'offerta tecnica, nella stesa sequenza indicata nel Capitolato Tecnico. **La relazione suddetta non dovrà superare le 50 pagine fronte retro in formato A4 ad esclusione di eventuali schede tecniche, depliant e/o ulteriori allegati.**
- Eventuale dichiarazione circa la presenza, all'interno dell'offerta presentata, di segreti tecnici e commerciali come tali coperti da riservatezza ai sensi dell'art 53 del Codice al sistema S.TEL.L@ l'Operatore Economico dovrà pertanto allegare, se del caso, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "*Segreti tecnici e commerciali*", all'interno della sezione dedicata all'Offerta tecnica, contenente tutti i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza unitamente a idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali tali parti dell'offerta sarebbero coperte da segreto;

c) Ai fini del rispetto della **clausola sociale** il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà:

- rispettare tutte le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;
- essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore o comunque da un soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica firmata digitalmente. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in conformità a quanto disposto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituendo l'offerta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

La durata di validità dell'offerta, non deve essere inferiore a **180 giorni** a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, ma l'offerente si impegna comunque a prorogarne l'efficacia a semplice richiesta della Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 4), del D.Lgs. n. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare, a pena di esclusione, più di una offerta per il medesimo lotto.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a **n. 2 (due) cifre decimali**, ossia dopo la virgola.

15.1 DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Il Concorrente dovrà caricare in Piattaforma, quanto segue:

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1 composta da:

- Dichiarazione d' Offerta Economica (All. n. 2)**
- Dettaglio d' Offerta Economica in formato Excel (All. n. 2.1)**

A tal fine si precisa quanto segue:

Allegare:

- Dichiarazione D' Offerta Economica (All. n. 2)** in formato .pdf.

Inserire la scansione del "Modulo di dettaglio offerta economica" (All. 2) sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell'Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione amministrativa. Devono essere espressi, tra l'altro **pena esclusione**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- "Dettaglio di Offerta Economica" in formato Excel (All. n. 2.1).**

L'offerta dovrà essere completata con l'inserimento del **valore complessivo biennale (24 mesi)**.
In ogni caso i valori complessivi prevalenti saranno sempre i dati economici inseriti nel sistema telematico.

Le offerte presentate dalle Imprese si intendono irrevocabili.

Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto.

Non è ammessa a pena di esclusione dall'intero Lotto di gara, la presentazione di prodotti "in alternativa" o in opzione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | Punteggio Massimo |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionale elencati più specificatamente al se

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **36** ovvero al **50% + 1 del punteggio max fissato (70)**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 16.2. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

16.2 Metodo di attribuzione dei punteggi tecnico-economici

L'aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell'art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato ed integrato dall'art. 60 comma 10 bis del D.lgs 56/17, da apposita Commissione giudicatrice, a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| A) Elemento economico | punti 30/100 |
| B) Elemento qualitativo | punti 70/100 |

A) Il punteggio attribuito (Max punti 30) verrà quantificato mediante la seguente formula:

$$P = P_{max} * \frac{(V_{min\ off})}{(V_{off})}$$

(leggi V_{minOff} diviso V_{off})

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo (30);

V_{off} corrisponde al valore offerto esaminato;

V_{minOff} corrisponde al valore minimo offerto.

Non è ammessa offerta economica complessiva pari al valore 0 minimo il valore deve essere pari a 0,01 euro.

B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione **qualitativa**, in ordine ai parametri e sub parametri meglio evidenziati nel prospetto sottostante.

A) Progetto di gestione ed organizzazione del servizio

B) Progetto di gestione delle risorse assistenziali

C) Progetto formativo

D) Progetto di autocontrollo della qualità del servizio

Totale A+B+C+D = Max p.70

| A) Progetto di gestione ed organizzazione del servizio – attribuiti secondo i seguenti sub parametri: | Punti max |
|---|------------------|
| 1) Esperienza maturata nello specifico settore | 5 |
| 2) Analisi dei bisogni dell'utenza e obiettivi perseguiti | 2 |
| 3) Funzionigramma rispetto al servizio da garantire di cui all'art.4 del presente capitolato tecnico | 7 |
| 4) Organizzazione del servizio da garantire rispetto al servizio da garantire di cui all'art.4 del presente capitolato tecnico | 8 |
| 5) Procedure e strumenti per la gestione delle attività, con particolare riferimento ai processi assistenziali rispetto al servizio da garantire di cui all'art.4 del presente capitolato tecnico | 8 |
| Totale Punteggio max | 30 |

| B) Progetto di gestione delle risorse assistenziali attribuiti secondo i seguenti sub parametri: | Punti max |
|---|------------------|
| 1) Gestione della programmazione e continuità del servizio | 5 |
| 2) Procedure di gestione delle dotazioni di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 s.i.m. | 4 |
| 3) Modelli organizzativi, tecniche e strumenti gestionali adottati | 3 |
| 4) Procedure di valutazione delle competenze professionali | 3 |
| Totale Punteggio max | 15 |

| C) Progetto formativo attribuiti secondo i seguenti sub parametri: | Punti max |
|---|------------------|
| 1) Numero, frequenza e tipologia dei corsi per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze professionali | 5 |

| | |
|---|-----------|
| 2) Numero, frequenza e tipologia dei corsi in materia di sicurezza del lavoro e gestione del rischio | 2 |
| 3) Strumenti di verifica dell'apprendimento adottati circa i contenuti dei corsi di formazione continua | 3 |
| Totale Punteggio max | 10 |

| | |
|---|------------------|
| D) Progetto di autocontrollo della qualità del servizio – attribuiti secondo i seguenti sub parametri: | Punti max |
| 1) Sistemi di monitoraggio e di controllo della qualità del servizio | 6 |
| 2) Modalità di gestione delle non conformità e delle azioni correttive | 3 |
| 3) Sistema informativo e di rendicontazione adottato | 4 |
| 4) Certificazione Ohsas: si chiarisce che in caso di RTI, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese | 2 |
| Totale Punteggio max | 15 |

Per ogni criterio costituente la qualità, la Commissione attribuirà, un coefficiente secondo la seguente scala di valutazione:

| ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE | ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE TRADOTTA IN COEFFICIENTE |
|--|---|
| INSUFFICIENTE | 0 |
| SCARSO | 0,2 |
| SUFFICIENTE | 0,4 |
| DISCRETO | 0,6 |
| BUONO | 0,8 |
| OTTIMO | 1 |

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogni elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi.

Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, non riparametrato, sarà determinato dalla somma dei predetti punteggi.

A seguito del caricamento dei suddetti punteggi sulla Piattaforma, il sistema procederà alla successiva riparametrazione che verrà effettuata sul punteggio complessivo, come sopra determinato, assegnando al punteggio più alto il massimo punteggio (70) previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fatta salva la possibilità di riunirsi in presenza presso la sede della U.O.C. Procedure d'acquisto e contratti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della congruità dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta viene convocata a mezzo della messaggistica della Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti sempre tramite la Piattaforma

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

19. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Con apposito atto deliberativo, la A.S.L. Roma 2, successivamente alla scadenza di presentazione offerte, provvederà alla nomina del Seggio e della Commissione giudicatrice di gara.

Il RUP o il Seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché, ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 procedere alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, indicando altresì l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica e/o virtuale in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 19.

La Commissione giudicatrice procede dapprima, in seduta pubblica virtuale, ad aprire le buste tecniche per verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta negli atti di gara e, successivamente, in una o più sedute riservate, esaminerà e valuterà le offerte presentate dai predetti concorrenti assegnando i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.2. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche e che hanno conseguito il 50%+1 dei punteggi tecnici richiesti per il prosieguo.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

L'Ente appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale,

sospensione, annullamento e revoca della procedura che, potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di:

- **non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;**
- **non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95), comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
- **procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero,**
- **di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;**

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 è precisato che **"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"**.

Eventuali contestazioni relative all'assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice dovranno essere inoltrati in forma scritta tramite PEC, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione su apposita modulistica della ASL.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione nonché di soggetti terzi, individuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un **termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta ai fini della presentazione delle giustificazioni richieste.

Il RUP esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

A completamento di quanto suddetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, nei termini indicati all'atto dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, a presentare la seguente documentazione:

- a) Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10%;
- b) Dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- c) In caso di R.T.I.:
 - copia autentica dell'atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e rappresentanza alla Impresa capogruppo;
 - dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti, in termini percentuali, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate;

d) In caso di Subappalto:

Richiesta scritta di autorizzazione al subappalto e/o di avvalersi dei contratti di cui all'art. 105, comma 3, lett. C-bis del Codice almeno 20 gg prima della stipula contrattuale;

- Contratto di subappalto;
- Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

- e) Nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- f) Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall'Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, è facoltà della A.S.L. Roma 2 dichiarare la decadenza dell'aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria e procedere all'assegnazione della fornitura nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto (All. n. 3) avrà luogo nei termini e con le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque deve avvenire entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; la stazione appaltante può stabilire un termine diverso.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

La garanzia, intestata a favore delle Azienda interessata, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante o dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità:

- L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le spese di pubblicazione verrà quantificato sulla base del valore percentuale derivante dal rapporto fra l'importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara. Detto pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso il tesoriere

BNL – Agenzia 21, via Tiburtina 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020 specificando la causale del versamento.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, in maniera proporzionale al valore dell'offerta presentata.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ☐ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ☐ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ☐ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario, nel caso di più lotti: di ciascun lotto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario, nel caso di più lotti: di ciascun lotto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e di firmare la Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Asl Roma 2 allegata allo Schema di Contratto di cui fa parte integrante ed indivisibile;

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all'interno della piattaforma telematica.

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla A.S.L. Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).